



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- CAPASSO RAFFAELE ROCCO Presidente
- SPINIELLO MODESTINO Relatore
- DE GRUTTOLA GIOVANNI Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 764/2019
depositato il 11/06/2019

- avverso COM.PREV.IS.IPO n° 01276201900000183000 ALTRI TRIBUTI 2016
- avverso COM.PREV.IS.IPO n° 01276201900000183000 IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso COM.PREV.IS.IPO n° 01276201900000183000 IRPEF-ADD.COM. 2010
- avverso COM.PREV.IS.IPO n° 01276201900000183000 IRPEF-ALTRO 2010

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - AVELLINO

difeso da:
PERRINA CRESCENZO
VIA RODOLFO D'AFFLITTO 83031 ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:
DEL SORBO GIUSEPPINA
C. DA TIERZI 83040 FLUMERI AV

difeso da:
CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1-83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 764/2019

UDIENZA DEL

15/10/2019 ore 09:00

N°

1000/19

PRONUNCIATA IL:

15/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 OTT 2019

Il Segretario

Corde Gardullo

g

Col presente ricorso la sig.ra Del Sorbo Giuseppina nata a Torre Annunziata il 29.07.1955 e residente a Flumeri contrada Tierzi rappresentata e difesa dal Dr. Vittorio Castellano si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276201900000183000 emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 165.199,73 fascicolo 2019/6091 notificata il 03.05.2019 con riferimento ai seguenti atti prodromici 1) cartella di pagamento n. 012201700094436344000 notificata il 12.02.2018 per euro 332,29 ; 2) avviso di accertamento TFK010602355/2015 notificato il 29.09.15 di euro 46.465,26; 3) intimazione di pagamento n. TFKIPPN002992016 notificata il 04.08.2016 per euro 118.401,61 .

Sostiene che nulla è dovuto in quanto 1) la cartella di euro 332,29 è stata regolarmente pagata come risulta dalla copia del mod. F24 allegato ; 2) l'importo di cui all'atto di accertamento e alla successiva intimazione non è dovuto in quanto l'atto di accertamento è stato annullato con sentenza della CTR Campania sez staccata di Salerno n. 1385/19 . Invoca la carenza di presupposti per la iscrizione ipotecaria e chiede l'annullamento della stessa .Allega sentenza CTR Campania e ricevuta di pagamento della cartella .

L' Agenzia delle Entrate Riscossione nelle controdeduzioni prodotte in sede di costituzione in giudizio preliminarmente si sofferma sulla validità della difesa posta in essere con intervento di avvocato professionista esterno . Chiede quindi l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dell' Agenzia delle Entrate di Avellino . Conclude chiedendo nel merito la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio operato dall'Ente impositore , con compensazione delle spese .

Con memorie del 30.09.19 parte ricorrente chiede la condanna alle spese di giudizio per l' Agenzia delle Entrate di Avellino in forza del criterio della soccombenza virtuale . Richiama al riguardo recente orientamento della Cassazione .

MOTIVAZIONE


Nella odierna seduta la commissione in camera di consiglio definitivamente pronunciando , esaminata la documentazione agli atti non può che prendere atto della richiesta dell'Agente per la riscossione di cessazione della materia del contendere par avvenuto sgravio da parte dell'Ente impositore . Non può condannare quest'ultimo al pagamento delle spese in quanto lo stesso non è stato coinvolto nel processo con chiamata in causa da parte della contribuente . Né può essere condannato L'Ente di Riscossione in quanto lo sgravio è stato operato dall' Agenzia delle Entrate di Avellino con conseguenze annullamento del presupposto per la iscrizione ipotecaria

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Compensa le spese.

Avellino 15.10.2019

Il Relatore



Il Presidente

